

SCHEDA PRODOTTO OBBLIGAZIONE BPSA STEP UP ISIN IT0005466369

Il presente documento informativo è redatto al fine di riassumere le principali caratteristiche e i principali rischi del Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A. ("le Obbligazioni"). Lo stesso riporta le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario, utili all'investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in Obbligazioni.

| <u>DATI EMITTENTE</u> | |
|-------------------------|--|
| Emittente | Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A. Maggiori informazioni disponibili sul sito www.bancasantangelo.com |
| Rating Emittente | L'Emittente non è provvisto di rating |

| <u>DATI EMISSIONE</u> | |
|---|---|
| Denominazione delle obbligazioni | Banca Popolare Sant'Angelo ScpA 05/11/2021-05/11/2027 Step-Up |
| Tipo strumento | Prestito obbligazionario Step-Up |
| Tipologia strumento finanziario | Obbligazioni ordinarie |
| Altre caratteristiche dell'emissione | Offerta nell'ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04 Agosto 2021, in regime di esenzione dal Prospetto secondo la nuova normativa europea sul prospetto posta dal Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto") del 14 giugno 2017. |
| Diritti connessi agli strumenti finanziari | Le Obbligazioni incorporano il diritto al rimborso del 100% del relativo Valore Nominale e il diritto al pagamento di interessi, corrisposti periodicamente in forma di cedole, salvo quanto indicato nella sezione Rischi, alla voce sul Rischio connesso all'utilizzo del "Bail-in". |
| Codice ISIN | IT0005466369 |
| Ammontare nominale | Fino ad Euro 1.000.000. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso affisso presso la sede e le dipendenze dell'Emittente, nonché sul sito internet dell'Emittente. |
| Periodo dell'offerta | 05.11.2021 – 07.03.2022. L'Emittente potrà estendere o |

| | |
|---------------------------------|--|
| | chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta ovvero ritirare l'offerta e ritenerla annullata, fornendo idonea comunicazione alla clientela. |
| Valore nominale unitario | Euro 1.000 |
| Incrementi successivi | Euro 1.000 |
| Lotto minimo | 1 obbligazione |
| Collocatore | Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A. |
| Agente per il calcolo | Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.A. |
| Data Emissione | 05.11.2021 |
| Data godimento | 05.11.2021 |
| Data di scadenza | 05.11.2027 |
| Data di regolamento | <p>La data di regolamento delle obbligazioni è pari alla data di godimento, ossia la data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi, che è il 05.11.2021.</p> <p>Laddove, invece, durante il periodo di offerta vi siano più date di regolamento, le sottoscrizioni di obbligazioni effettuate prima della data di godimento saranno regolate alla data di godimento.</p> <p>Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla data di godimento saranno regolate alla prima data di regolamento utile compresa nel periodo di offerta delle obbligazioni. In quest'ultimo caso, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la data di godimento e la relativa data di regolamento.</p> <p>Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione, a mezzo addebito conto corrente collegato al dossier titoli, le obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dalla Banca Popolare Sant'Angelo in qualità di responsabile del collocamento. Le obbligazioni, infatti, costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e della Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata ("Provvedimento unico sul post trading"), adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> |
| Durata | 6 anni |
| Componente derivativa | Assente |

| | |
|---|--|
| Clausola di rimborso anticipato | Non prevista |
| Prodotto finanziario illiquido ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 | Prodotto finanziario liquido (v. sezione “Smobilizzo obbligazione” della presente Scheda prodotto) |
| Prodotto finanziario complesso ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 | Prodotto finanziario con caratteristiche di non complessità. La complessità dei prodotti finanziari non deve necessariamente essere collegata con la relativa rischiosità. Esistono sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti, e prodotti semplici con rischiosità elevate |
| Prodotto adatto alla clientela al dettaglio | Il seguente prodotto è adatto alla clientela al dettaglio, ovverossia a soggetti che non sono definibili né clienti “professionali”, né “controparti qualificate”, ai sensi del Regolamento Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018. |
| Target market positivo per il prodotto di riferimento | Qualunque tipologia di investitore (retail, professionale, qualificato), caratterizzato da un livello di conoscenza ed esperienza media e/o alta, da molteplici obiettivi di investimento (mantenimento del capitale, crescita, creazione reddito, opzioni e leva), da una tolleranza al rischio a partire da prudente (soglia ISR 5), da un orizzonte temporale medio (da 3 a 5 anni) e da un profilo di situazione finanziaria disposto ad accettare limitate perdite di capitale. Il prodotto è offerto nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti |
| Target market neutrale | Investitori con profilo conservativo di tolleranza al rischio; con livello di conoscenza ed esperienza limitata e bassa; con orizzonte temporale tra 1 e 3 anni e con capacità di sostenere le perdite a partire da “discreta” (limitata perdita di capitale). |
| Target market negativo | I clienti caratterizzati dalla preferenza di un orizzonte temporale di investimento “fino ad 1 anno” e non disposti a sostenere nessuna perdita di capitale. |
| Confronto delle obbligazioni con i depositi bancari, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE 565/2017 | Le obbligazioni rappresentano titoli di debito emessi dalla Banca, consentono al sottoscrittore di percepire, periodicamente o in un’unica soluzione, una remunerazione nella forma del tasso di interesse nominale dell’emissione e, a scadenza, la restituzione del capitale investito. Il rendimento di una obbligazione corrisponde al suo tasso interno di rendimento, indicato nella apposita sezione della presente scheda prodotto. Come meglio specificato nell'apposita sezione del presente documento informativo, si evidenzia che le obbligazioni della Banca sono un investimento finanziario caratterizzato da un relativamente basso grado di rischio di mercato, di credito e di liquidità. In ipotesi di insolvenza della Banca, l'investimento nelle obbligazioni, non gode di alcun sistema pubblico di protezione o |

garanzia. I depositi bancari, analogamente alle obbligazioni, non consentono al relativo titolare di partecipare dell'andamento economico della Banca, ma rappresentano la veste formale di un deposito di liquidità costituito presso la Banca stessa, per effetto del quale quest'ultima acquista la proprietà delle somme ricevute dal cliente, obbligandosi alla relativa restituzione a richiesta del cliente medesimo. I depositi bancari offrono un rendimento estremamente limitato, ancorché superiore a quello del mercato monetario. I depositi bancari si caratterizzano per un livello di rischio molto contenuto ed inoltre, essendo rimborsabili in qualunque momento a richiesta del cliente, hanno un livello di liquidità elevato. In ipotesi di insolvenza della Banca, i depositi bancari sono tutelati dal fondo di garanzia dei depositanti per un importo fino a 100.000 Euro.

Con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra tali strumenti è previsto lo strumento del "bail-in".

Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo avere esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Strumento assoggettato, secondo una logica gerarchica, al meccanismo del "bail-in"

Nel caso di dissesto o rischio di dissesto della Banca, successivamente all'eventuale azzeramento del valore delle azioni, qualora tale evenienza non risulti sufficiente a coprire le perdite, dopo aver utilizzato anche le risorse di coloro che hanno titoli di debito subordinati, la procedura del "bail-in" interviene in alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni e/o ridotte nel valore.

Ad esempio: chi possiede una obbligazione della Banca potrebbe vedere convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli coprire le perdite e/o subordinati si sono rivelate insufficienti a ricapitalizzare la Banca.

Si riporta qui di seguito un grafico rappresentativo dell'ordine di priorità per il "bail-in" e si rinvia a quanto più dettagliatamente descritto nella Legenda in calce al presente documento, al paragrafo "rischio connesso all'utilizzo del bail-in".



GARANZIE

Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi nè dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

DATI FLUSSI
CEDOLARE

Tasso annuo nominale

Il tasso di interesse nominale applicato alle obbligazioni è crescente durante la vita del prestito obbligazionario ed è pari a:

- 1,60% annuo lordo (1,184% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2021 al 05/11/2022 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2022 e del 05/11/2022;
- 1,60% annuo lordo (1,184% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2022 al 05/11/2023 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2023 e del 05/11/2023;
- 1,60% annuo lordo (1,184% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2023 al 05/11/2024 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2024 e del 05/11/2024;
- 1,70% annuo lordo (1,258% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2024 al 05/11/2025 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2025 e del 05/11/2025;
- 1,90% annuo lordo (1,406% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2025 al 05/11/2026 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2026 e del 05/11/2026.
- 2,10% annuo lordo (1,554% al netto dell'effetto fiscale) dal 05/11/2026 al 05/11/2027 e con riferimento alle Cedole pagabili nelle date del 05/05/2027 e del 05/11/2027.

| Data cedole | pagamento | Data pagamento | Cedola lorda | Cedola netta |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 05/05/2022 | 0,80% | 0,592% |
| | | 05/11/2022 | 0,80% | 0,592% |
| | | 05/05/2023 | 0,80% | 0,592% |
| | | 05/11/2023 | 0,80% | 0,592% |
| | | 05/05/2024 | 0,80% | 0,592% |
| | | 05/11/2024 | 0,80% | 0,592% |

| | | | |
|--|------------|-------|--------|
| | 05/05/2025 | 0,85% | 0,629% |
| | 05/11/2025 | 0,85% | 0,629% |
| | 05/05/2026 | 0,95% | 0,703% |
| | 05/11/2026 | 0,95% | 0,703% |
| | 05/05/2027 | 1,05% | 0,777% |
| | 05/11/2027 | 1,05% | 0,777% |

Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi e agli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione) è applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nella misura del 26%, salvo che l'investitore non abbia esercitato l'opzione per il "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.).

Redditi diversi: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. e sono soggette ad imposizione secondo le disposizioni di cui all'art. 5, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 ("risparmio amministrato") e 7 ("risparmio gestito") del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. Sono a carico degli investitori le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovrebbero colpire le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed ogni altro provento ad esse collegato. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni. L'Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le ritenute d'imposta o le imposte sostitutive.

PREZZO

Prezzo di emissione e valore nominale unitario

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente a un importo minimo di sottoscrizione di euro 1.000,00 e con valore nominale unitario di euro 1.000,00.

Prezzo e modalità di rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16/11/2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce tra l'altro lo strumento del "bail-in". In tal senso si rimanda alla successiva sezione sui Fattori di Rischio. Qualora il rimborso delle obbligazioni dovesse coincidere con un giorno non lavorativo bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo bancario senza riconoscimento di ulteriori interessi. Le

| | |
|--|--|
| | obbligazioni diventano infruttifere il giorno della scadenza. Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni. |
| Spese e commissioni a carico del sottoscrittore | Non sono previste commissioni di sottoscrizione collocamento e spese a carico del sottoscrittore. |
| Quotazione | Non è prevista la negoziazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentare o MTF |
| Sedi di esecuzione | La Sede di esecuzione è la stessa Banca Popolare Sant'Angelo. |
| Smobilizzo delle Obbligazioni | <p>Non è prevista la quotazione delle obbligazioni in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici. Di conseguenza, salvo quanto di seguito esposto in merito al possibile riacquisto del titolo da parte della Banca, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare prontamente i titoli prima della loro naturale scadenza, a meno di ricercare autonomamente una controparte disposta al riacquisto.</p> <p>Tuttavia, l'Emittente s'impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni nel corso della vita delle medesime, nei termini che seguono.</p> <p>L'Emittente, infatti, assicura la negoziazione delle obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura titoli, nel rispetto dei tagli minimi previsti da ogni emissione, fino al raggiungimento della soglia del 5% dell'importo dell'emissione collocato.</p> <p>Nel seguito è descritto il "Modello di Pricing", ovvero la metodologia utilizzata dall'Emittente per la determinazione dei prezzi (c.d. "fair value") relativi all'emissione per conto proprio di un titolo obbligazionario sul mercato primario e alla negoziazione dello stesso sul mercato secondario.</p> <p>Il prezzo (fair value) delle obbligazioni, sia in fase di emissione che di negoziazione, è determinato secondo la "Discounted cash flow analysis", metodo di valutazione basato sull'attualizzazione, secondo un tasso base di riferimento, dei flussi di cassa futuri attesi.</p> <p>Emissione sul mercato primario:</p> <p>Il tasso base di riferimento è ottenuto, 5 giorni lavorativi antecedenti la data di emissione, dalla "Credit curve BBB finance Historical ask" (fonte Reuters), che include il rischio di merito creditizio dell'Emittente, in base alla durata dell'obbligazione. Nel caso in cui la suddetta curva non risulti disponibile, in alternativa viene utilizzato il tasso di un titolo di stato avente le stesse caratteristiche dell'obbligazione.</p> <p>Nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione cada in un punto intermedio della curva di riferimento, si procederà attraverso un'interpolazione</p> |

lineare dei due tassi comprendenti il periodo da determinare.

Il Mark-up all'emissione è ottenuto dalla differenza tra il tasso nominale, definito in base alle politiche commerciali dell'Emittente, e quello base di riferimento ricavato come su descritto.

La procedura titoli determina il fair value dell'obbligazione sommando i flussi di cassa futuri (capitale a scadenza e cedole) attualizzati ad un tasso di sconto pari al tasso base di riferimento aumentato del mark-up.

Nel caso in cui l'obbligazione abbia un godimento diverso dalla data di valutazione, sottraendo a tale prezzo il rateo di interessi maturato fino a quel momento, si ottiene il c.d. "prezzo secco", corrispondente al definitivo fair value del titolo.

Negoziazione (Acquisto sul mercato secondario):

Il tasso base di riferimento è ottenuto, il giorno della richiesta da parte del cliente, dalla "Credit curve BBB finance Historical ask" (fonte Reuters), che include il rischio di merito creditizio dell'Emittente, in base alla durata residua dell'obbligazione. Nel caso in cui la suddetta curva non risulti disponibile, in alternativa viene utilizzato il tasso di un titolo di stato avente le stesse caratteristiche dell'obbligazione, tenuto conto della sua durata residua.

Nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione cada in un punto intermedio della curva di riferimento, si procederà attraverso un'interpolazione lineare dei due tassi comprendenti il periodo da determinare.

Il Mark-up complessivo è ottenuto dalla sommatoria di:

- a) mark-up di emissione, utilizzando quindi lo stesso valore di spread applicato all'emissione del titolo;
- b) mark-up di negoziazione, pari ad un livello massimo di 200 b.p..

La procedura titoli determina quindi il fair value dell'obbligazione sommando i flussi di cassa futuri (capitale a scadenza e cedole) attualizzati a un tasso di sconto pari al tasso base di riferimento aumentato del mark-up complessivo.

Nel caso in cui l'obbligazione abbia un godimento diverso dalla data di valutazione, sottraendo a tale prezzo il rateo di interessi maturato fino a quel momento, si ottiene il c.d. "prezzo secco", corrispondente al definitivo fair value del titolo.

Negoziazione (Vendita sul mercato secondario):

Nel caso in cui l'Emittente rivenda l'obbligazione acquistata sul secondario, il prezzo di vendita deve essere pari a quello d'acquisto, se le due operazioni avvengono nell'arco di 3 giorni lavorativi.

Diversamente, il prezzo di vendita sul secondario viene stabilito dall'Emittente sulla base delle condizioni correnti di mercato.

Entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine.

**Tempistica per lo
smobilizzo delle**

| | |
|---|---|
| Obbligazioni | |
| Orizzonte temporale minimo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione | Non previsto, considerato che il prezzo di emissione è “alla pari” e che non sono previste commissioni o spese in sede di sottoscrizione. |

INFORMAZIONI SUI RISCHI

Descrizione sintetica dei principali rischi collegati alle sottoscrizioni delle obbligazioni

| | |
|--|--|
| RISCHIO DI CREDITO | <p>L’investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.</p> <p>Si ricorda che l’Emittente è esposto ai tradizionali rischi relative all’attività creditizia. Pertanto, l’inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l’eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.</p> <p>L’Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.</p> <p>Alla data di redazione della presente Scheda Prodotto, all’Emittente e alle obbligazioni non è stato attribuito alcun livello di rating. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità dell’Emittente e conseguentemente della Rischiosità delle obbligazioni stesse.</p> |
| RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEL “BAIL-IN” E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA | <p>I Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 hanno recepito, nell’ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento, individuando i poteri e gli</p> |

**EUROPEA IN TEMA DI
RISANAMENTO E
RISOLUZIONE DEGLI ENTI
CREDITIZI**

strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia (individuata quale “Autorità di risoluzione” nell’ordinamento nazionale) disponga:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;

b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “bail-in”, in vigore dal 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail-in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima.

In caso di bail-in, l’ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità

dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione, quali:

(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i

| | |
|--|--|
| | <p>presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.</p> <p>Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del c.d. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo"), di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.</p> |
| <p>RISCHIO DI MERCATO</p> | <p>L'investimento nelle obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario a Tasso Fisso.</p> <p>Fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.</p> <p>Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione dei titoli.</p> |
| <p>RISCHIO DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'</p> | <p>Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione.</p> <p>In tal senso, si ricorda che non è prevista la quotazione delle obbligazioni in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.</p> <p>Tuttavia, l'Emittente s'impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni nel corso della vita delle medesime.</p> <p>L'Emittente, infatti, assicura la negoziazione delle obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura titoli, nel rispetto dei tagli minimi previsti da ogni emissione, fino al raggiungimento della soglia del 5% dell'importo dell'emissione collocato, e secondo i criteri e i meccanismi di pricing utilizzati dall'Emittente ed illustrati, in dettaglio, nella sezione "Smobilizzo obbligazione" della presente Scheda prodotto.</p> |
| <p>RISCHIO DA CHIUSURA ANTICIPATA E/O DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE TOTALE DELL'OFFERTA</p> | <p>L'esercizio della facoltà di chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta da parte dell'Emittente comporta una diminuzione della liquidità dell'emissione che potrebbe determinare una maggior difficoltà per l'investitore nel liquidare il proprio investimento anticipatamente, ovvero determinarne un valore inferiore a quello atteso.</p> |

Confronto con uno strumento semplice, noto, liquido ed a basso rischio in termini di rischio e rendimento
- RENDIMENTO

| Strumento | Scadenza | Prezzo | Rend. Annuo lordo | Rendimento annuo netto |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------|
| BPSA 05.11.2021 | 05.11.2027 | 100 | 1,75% | 1,294% |
| BTP 6.5 1NV27 IT0001174611 | 01/11/2027 | 135,53 | 0,476% | -0,211% |

Le obbligazioni Step Up assicurano un rendimento effettivo su base annua, calcolato in regime di capitalizzazione composta, al lordo dell'effetto fiscale pari a 1,75% e al netto dell'effetto fiscale pari a 1,294%. Qualora in data 03/11/2021 si fosse acquistato un BTP (Buoni Ordinari del Tesoro Poliennali) con scadenza 01/11/2027, cedola del 6,50%, codice ISIN IT0001174611, titolo a tasso fisso a basso rischio emittente, esso avrebbe offerto un rendimento effettivo annuo lordo del 0,476% e un rendimento effettivo annuo netto del -0,211% (in ipotesi di acquisto del BTP al prezzo di 135,53 rilevato in data 03/11/2021, fonte Reuters). Le suddette previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Confronto con uno strumento semplice, noto, liquido ed a basso rischio in termini di rischio e rendimento
- RISCHI

| Strumento | ISR ¹ | Rischio di mercato | Rischio di Controparte | Rischio di liquidità |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| BPSA 05.11.2027 | 3 | 1,228% | 1,235% | 1,362% |
| BTP 6.5 1NV27 IT0001174611 | 2 | 1,029% | 0,096% | 0,022% |

ISR: scala di valori da 1 a 5, che indica sinteticamente il grado di rischiosità del prodotto finanziario. La classe è ricavata dal valore assunto da ciascuno dei tre vettori di rischio esposti in tabella e dettagliati di seguito:

Rischio di mercato: valore percentuale (da 0 a 100) che indica la perdita potenziale ad un giorno con un livello di probabilità del 99% in seguito a variazioni avverse nel livello dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e del livello dei prezzi dei titoli azionari.

Rischio controparte: valore percentuale (da 0 a 100) che indica il valore atteso della perdita dovuta ad una potenziale situazione di insolvenza da parte dell'emittente dello strumento.

Rischio liquidità: valore in termini percentuali che esprime la perdita sul valore teorico dell'investimento che il cliente intenzionato a liquidare il proprio investimento deve sopportare a causa delle presumibili difficoltà che possono essere incontrate nell'individuazione di una controparte disposta a corrispondere il fair value dello strumento al venditore.

¹ Indicatore che esprime la perdita attesa ad un anno di uno strumento finanziario tenendo conto di varie tipologie di rischio: di mercato, di credito e di liquidità. L'indice assume valori da 1 (basso livello di rischiosità) a 5 (alto livello di rischiosità).

Legenda

- **Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"**: in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Peraltro, le disposizioni in materia di "*bail-in*" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail-in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso l'Emittente, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000,00 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Target Market Positivo: ossia il prodotto è perfettamente in linea con una determinata caratteristica del cliente.

Target Market Negativo: ossia il prodotto non è in linea con una determinata caratteristica del cliente.

Target Market Neutrale: ossia il prodotto non è perfettamente in linea con una determinata caratteristica del cliente, ma può essere commercializzato allo stesso previa verifica del distributore dell'adeguatezza di portafoglio.